Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 6 febbraio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

1980

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979, n. **747.**

Estinzione dell'ente morale « Fondazione scolastica Pepoli », in Perugia.

N. 747. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'ente morale « Fondazione scolastica Pepoli », in Perugia, viene estinto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1980
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 353

LEGGE 22 gennaio 1980, n. **12.**

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda le condizioni per l'avanzamento dei capitani di fregata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al quadro I — ruolo normale del Corpo di stato maggiore — della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, nella colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano di fregata, le parole: « 3 anni di imbarco, di cui almeno 18 mesi in comando, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta (1) » sono sostituite dalle seguenti: « 3 anni di imbarco, di cui almeno 12 mesi in comando, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta ». La nota (1) è soppressa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 26 gennaio 1980, n. **13.**

Modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 e fino al 31 dicembre 1981 la percentuale del cinque per cento di cui all'articolo 30, n. 7°, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è elevata al quindici per cento.

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Fino all'ammontare minimo indicato nei commi precedenti, il capitale o il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in denaro ed essere interamente versato ».

Art. 3.

Al terzo comma dell'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono soppresse le parole: « se i risultati che ne derivano sono pressocché uguali a quelli ottenuti con il metodo analitico ».

Art. 4.

Al secondo comma dell'articolo 68 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono soppresse le parole: « al revisore ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nei rami indicati nel punto *A* della tabella di cui all'allegato I debbono inserire nelle proposte e nelle polizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: "Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del . . . . (*Gazzetta Ufficiale* del . . . . n. . . .)". Nel caso di più decreti di autorizzazione, è sufficiente indicare gli estremi del primo decreto.

Per le imprese autorizzate a proseguire le operazioni a norma dell'articolo 65 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, l'indicazione del decreto di autorizzazione è sostituita da quella del citato articolo. L'ultimo comma dell'articolo 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è soppresso ».

Art. 6.

All'articolo 84, primo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, le parole: « 114, primo, secondo e terzo comma, lettera *d*) » sono sostituite dalle seguenti: « 114, primo, secondo e terzo comma, lettera *c*) ».

Art. 7.

All'articolo 67, terzo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, le parole: « della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 ».

All'articolo 85 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nella rubrica e nel testo dell'articolo stesso sono soppresse le parole: « e in retrocessione ».

Art. 8.

Il terzo comma dell'articolo 91 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al servizio tecnico-ispettivo sono pubblici ufficiali ».

Art. 9.

L'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, è modificato come segue:

al n. 2, le parole: « titoli del debito pubblico » sono sostituite con le seguenti: « titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali ed i certificati di credito del Tesoro »;

al n. 9, le parole: « dell'EGAM » sono sostituite con le seguenti: « dell'ENI »;

al n. 10, le parole: « beni immobili, o quote di essi, situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche », sono sostituite con le seguenti: « beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per le quote libere da ipoteche ».

Art. 10.

All'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, sono aggiunti i seguenti commi:

« Al trasferimento del portafoglio di una società di mutua assicurazione in liquidazione coatta amministrativa si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e degli articoli 1 e seguenti del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.

Il trasferimento del portafoglio non comporta per i soci assicurati modificazioni alla qualità di socio della società posta in liquidazione coatta qualunque sia la natura della società cessionaria ».

Art. 11.

I provvedimenti di liquidazione coatta di imprese di assicurazione disposti ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono adottati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è sostituito col seguente:

« La commissione di esame, i programmi, le modalità ed i compensi per i componenti della commissione stessa sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 13. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — BISAGLIA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 26 gennaio 1980, n. **14**.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giovanni Gronchi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Giovanni Gronchi e per il trasporto e la tumulazione della salma.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1979.

Attribuzione di indennità al commissario liquidatore della gestione assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, contenente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, concernente l'individuazione degli enti e delle gestioni di assistenza di malattia da sopprimere e nomina dei commissari straordinari;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante norme sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 dicembre 1979;

Sulla proposta del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Al commissario liquidatore della gestione assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) è attribuito dalla data della nomina una indennità pari a L. 300.000 lorde mensili.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 108

(1120)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1979.

Programma di esame del concorso per l'immissione nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e in particolare l'art. 3;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione del 17 giugno 1975, n. 10/75;

Decreta:

Il programma di esame del concorso per l'immissione nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è così stabilito:

Prove scritte:

agronomia e coltivazione erbacee ed arboree;
malattie delle piante - zootecnia.

Colloquio:

le materie delle prove scritte;
economia rurale ed estimo;
industrie agrarie;
meccanica agraria;
nozioni di statistica agraria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1979
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 383

(672)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1979.

Delega al Sottosegretario di Stato, on. Peppino Manente Comunale, a presiedere, in rappresentanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252, modificato dall'articolo unico della legge 12 gennaio 1977, n. 4, concernente la regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 11 giugno 1974, n. 252, concernente la regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione;

Visto l'art. 2 della legge citata che prevede la presentazione delle domande di regolarizzazione assicurativa, corredate dalle dichiarazioni degli organismi interessati e da idonea documentazione, prodotta dai lavoratori destinatari della norma;

Visto l'art. 3 che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale con il compito di esaminare le dichiarazioni e le documentazioni di cui sopra e che dispone che la commissione stessa sia presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo rappresentante;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1977, con il quale sono stati nominati i componenti della commissione centrale;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato on. avv. Peppino Manente Comunale è delegato a presiedere, in sua rappresentanza, la commissione centrale costituita con decreto ministeriale 19 aprile 1977, ai sensi dell'art. 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252.

Roma, addì 4 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(439)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Rese in olio greggio del seme di germe di mais.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 417, concernente la soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina;

Visto l'art. 5, comma secondo, del decreto ministeriale 18 dicembre 1975, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli da semi;

Decreta:

Articolo unico

Le rese in olio greggio del seme di germe di mais da amideria provenienti dall'estero sono stabilite come segue:

TABELLA *A*

RESA IN KG DI OLIO GREGGIO PER KG 100 DI SEMI OLEOSI IMPORTATI DALL'ESTERO

SEMI OLEOSI	Provenienza	Estrazione in olio	
		con solvente kg	a pressione kg
Germi di mais da amideria	Diversa	53	51

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

(1053) *Il Ministro*: REVIGLIO

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ancona;

Vista la nota n. 10190 del 13 ottobre 1979, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Ancona presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

D'Ilio dott. Flavio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Mingo ing. Roberto, rappresentante del genio civile;

Borghi rag. Ugo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Tarsi dott. Augusto, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Aliberti Maria Antonietta, Monteverde Aldo, Agostinelli Ennio, De Minicis Luigi, Bellardinelli Giancarlo, Schibeci Bartolomeo e Argenziano Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Palloni dott. Antonio, Giacomini Mirella, Giordano dott. Salvatore e Pennacchioni dott. Roberto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Tesei Aldo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

(629) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calcionucleolo », nella confezione flacone da g 200 sciroppo, della ditta Istituto biochimico pavese, in Pavia. (Decreto di revoca numero 5873/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 17 marzo 1959, con il quale venne registrata al n. 14895 la specialità medicinale denominata « Calcionucleolo », nella confezione flacone da g 200 sciroppo, a nome della ditta Istituto biochimico pavese, con sede e domicilio fiscale in Pavia, via Alzaia n. 29, codice fiscale n. 00184420180, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 23 maggio 1973, ha espresso parere che l'uso di prodotti arsenicali come tonici e ricostituenti sia da considerare superato e che pertanto le specialità, come quella suddetta, con queste indicazioni siano da revocare;

Considerato che quanto sopra è stato contestato in data 7 maggio 1979 alla ditta interessata e che la medesima non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata,

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calcionucleolo », nella confezione flacone da g 200 sciroppo, registrata al n. 14895 in data 17 marzo

1959, a nome della ditta Istituto biochimico pavese, con sede e domicilio fiscale in Pavia, via Alzaia, 29, codice fiscale n. 00184420180.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(322)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Autorizzazione alla società « Italia Assicurazioni S.p.a. », in Genova, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni in vari rami.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare l'art. 14 riguardante la estensione dell'autorizzazione ad altri rami;

Visti i decreti ministeriali con i quali la S.p.a. Italia Assicurazioni, con sede in Genova, fu autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cauzioni, credito, cristalli, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendi, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, malattie; e relativa riassicurazione;

Vista la domanda della suddetta società diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami « altri danni ai beni », « perdite pecuniarie di vario genere », « tutela giudiziaria »; e relativa riassicurazione;

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 novembre 1979;

Decreta:

La S.p.a. Italia Assicurazioni, con sede in Genova, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami « altri danni ai beni », « perdite pecuniarie di vario genere », « tutela giudiziaria » e relativa riassicurazione.

Roma, addì 27 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(442)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Franke, in Peschiera del Garda, stabilimento in Aprilia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Franke, con sede in Peschiera del Garda (Verona), stabilimento in Aprilia (Latina);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Franke, con sede in Peschiera del Garda (Verona), stabilimento in Aprilia (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1979 al 9 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(946)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Riduzione a diciotto anni dell'età minima per il conseguimento del titolo professionale di pilota motorista della navigazione interna.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1971, n. 634, con il quale è stato istituito il nuovo titolo professionale di pilota motorista per il personale navigante della navigazione interna;

Ritenuta l'opportunità di ridurre ad anni diciotto il limite minimo di età per l'acquisizione di detto titolo, stabilito in anni 21 (ventuno) al punto 2) dell'art. 4 del predetto decreto ministeriale 16 febbraio 1971, n. 634, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel decreto stesso;

Decreta:

Articolo unico

Il punto 2) dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 febbraio 1971, n. 634, è sostituito con il seguente:

2) avere compiuto i diciotto anni di età.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: PRETI

(476)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Franke, in Peschiera del Garda, stabilimento in Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Franke, con sede in Peschiera del Garda (Verona), stabilimento in Aprilia (Latina);

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 9 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Franke, con sede in Peschiera del Garda (Verona), stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata al 9 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(947)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Franke, in Peschiera del Garda, stabilimento in Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Franke, con sede in Peschiera del Garda (Verona), stabilimento in Aprilia (Latina);

Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 1979 e 31 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 9 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Franke, con sede in Peschiera del Garda (Verona), stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(948)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Fissazione del controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione della legge 10 giugno 1978, n. 295.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 82 e 86 della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Accertato che il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea va riferito al 31 ottobre 1979;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 31 dicembre 1979 e fino al 30 dicembre 1980, il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea, ai fini dell'applicazione della legge 10 giugno 1978, n. 295, è pari a L. 1.145,87.

Roma, addì 31 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(941)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1980.

Proroga dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 6 gennaio 1979, con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Monte Cremasco (Cremona), in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 14 gennaio 1979 concernente la nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della suddetta Cassa rurale ed artigiana;

Considerata la necessità di prorogare la procedura di amministrazione straordinaria;

Su richiesta del commissario straordinario;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

La procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Monte Cremasco (Cremona), viene prorogata ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del ripetuto testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(441)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1980.
Nomina di alcuni componenti il consiglio d'amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO DEL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 10 e 11 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina dei componenti il consiglio d'amministrazione;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, con il quale, tra l'altro, l'Opera nazionale combattenti è stata soppressa e posta in liquidazione;

Visti i propri decreti in data 14 ottobre 1975, 26 aprile 1977, 10 settembre 1977 e 5 marzo 1979, con i quali è stata nominata la metà degli attuali componenti il consiglio d'amministrazione della Banca nazionale del lavoro;

Considerato che i componenti il consiglio d'amministrazione di cui ai precedenti decreti sono scaduti dalla carica, per compiuto periodo di nomina;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Sono nominati componenti il consiglio d'amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, i signori:

Ruggiero dott. Felice, designato dal Ministro del tesoro;

Bentsik prof. Ettore, designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ricci prof. Giuseppe, designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Lauriti dott. Silvio, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

De Blasio dott. Pierluigi, in rappresentanza delle classi lavoratrici, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Longo prof. Antonio, designato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Ghergo dott. Alberto, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vetrone on. dott. Mario, in rappresentanza della Federazione italiana dei consorzi agrari.

I predetti dureranno in carica quattro anni in conformità alle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(670)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lidman, in liquidazione, con sede in Calcinato e stabilimento a Vercelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lidman, in liquidazione, con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento a Vercelli;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1979 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi per il solo stabilimento di Vercelli;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lidman, con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento a Vercelli, è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(959)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Russo & C., in Acerra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Di Russo & C. di Acerra (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 18 gennaio 1979, 17 novembre 1979, 19 novembre 1979 e 20 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Russo & C. di Acerra (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(955)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, in Abbadia S. Salvatore, unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella, Morone e Bagnone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede in Abbadia S. Salvatore (Siena), unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnone (Grosseto);

Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1978, 5 gennaio 1979, 2 giugno 1979, 2 luglio 1979 e 3 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 marzo 1978 al 23 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede in Abbadia S. Salvatore (Siena), unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnone (Grosseto), è prolungata al 23 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(944)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Molino e pastificio Fontanavecchia, in Campobasso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Molino e pastificio Fontanavecchia, con sede in Campobasso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino e pastificio Fontanavecchia, con sede in Campobasso, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1979 al 15 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(949)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1980.

Sostituzione di un componente del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la legge 27 ottobre 1965, n. 1293, recante norme sulla composizione del consiglio direttivo del predetto Ente;

Visto il decreto interministeriale 9 dicembre 1977 concernente la nomina del presidente del consiglio direttivo dell'Ente suindicato per la durata in carica di tre anni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Alberto Rizzoli, dimissionario;

Vista la designazione effettuata dalla organizzazione interessata;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Bruno Tassan Din è nominato componente del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta in rappresentanza degli editori dei periodici, in sostituzione del dott. Alberto Rizzoli, dimissionario.

Art. 2.

Il dott. Tassan Din scadrà dalla carica unitamente ai membri nominati con il decreto interministeriale 9 dicembre 1977 indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(375)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samo, con sede e stabilimento in Brescia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Samo, con sede e stabilimento in Brescia;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 gennaio 1979 al 22 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samo, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 22 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(951)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric, in Cameri, stabilimento di Crema.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pan Electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento a Crema (Cremona);

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 giugno 1979 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento a Crema (Cremona), è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(953)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samo, con sede e stabilimento in Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Samo, con sede e stabilimento in Brescia;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 gennaio 1979 al 22 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samo, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 22 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(952)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino e pastificio Fontanavecchia, in Campobasso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Molino e pastificio Fontanavecchia, con sede in Campobasso;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1979 al 15 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Campobasso;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino e pastificio Fontanavecchia, con sede in Campobasso, è prolungata al 14 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(950)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, in Abbadia S. Salvatore, unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella, Morone e Bagnone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede in Abbadia S. Salvatore (Siena), unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnone (Grosseto);

Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1978, 5 gennaio 1979, 2 giugno 1979, 2 luglio 1979, 3 luglio 1979 e 15 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 marzo 1978 al 23 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede in Abbadia S. Salvatore (Siena), unità di Abbadia S. Salvatore (Siena), Bagni S. Filippo, Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnone (Grosseto), è prolungata al 23 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(945)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore costruzioni operanti nel comune di Ceprano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore costruzioni operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 15 dicembre 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore costruzioni operanti nel comune di Ceprano (Frosinone) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato dal 1° luglio 1979 al 30 settembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1009)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Perugia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Perugia;

Viste le dimissioni del sig. Mario Ferri da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota del 12 novembre 1979, con la quale l'Associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il sig. Luciano Bulletti in sostituzione del sig. Mario Ferri, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Luciano Bulletti è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Perugia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Mario Ferri, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: Scotti

(889)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore costruzioni operanti nel comune di Ceprano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore costruzioni operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 15 dicembre 1978;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore costruzioni operanti nel comune di Ceprano (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore costruzioni operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata dal 1° ottobre 1979 al 31 dicembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: Scotti

(1010)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2851/79 della commissione, del 18 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2852/79 della commissione, del 18 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2853/79 della commissione, del 14 dicembre 1979, che proroga la sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni concimi fosfatici.

Regolamento (CEE) n. 2854/79 della commissione, del 14 dicembre 1979, che proroga il controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2855/79 della commissione, del 14 dicembre 1979, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2856/79 della commissione, del 14 dicembre 1979, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2857/79 della commissione, del 18 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/79 recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di formaggi verso talune destinazioni.

Regolamento (CEE) n. 2858/79 della commissione, del 18 dicembre 1979, relativo ai coefficienti d'adeguamento applicabili dal 12 al 16 dicembre 1979 agli importi compensativi monetari fissati in anticipo.

Regolamento (CEE) n. 2859/79 della commissione, del 18 dicembre 1979, recante rettifica dei regolamenti (CEE) n. 1367/79 e (CEE) n. 2140/79 per quanto concerne l'applicazione degli importi compensativi monetari nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 2860/79 della commissione, del 18 dicembre 1979, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2861/79 della commissione, del 18 dicembre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2862/79 della commissione, del 18 dicembre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2863/79 della commissione, del 18 dicembre 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2864/79 della commissione, del 18 dicembre 1979, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2865/79 della commissione, del 18 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 323 *del* 19 *dicembre* 1979.

(307/C)

Regolamento (CEE) n. 2866/79 della commissione, del 19 di cembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabli ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2867/79 della commissione, del 19 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2868/79 della commissione, del 19 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2869/79 della commissione, del 19 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2870/79 della commissione, del 18 dicembre 1979, che fissa i valori medi forfettari applicabili per la determinazione del valore in dogana delle mele e pere durante i periodi iniziali della campagna d'importazione 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 2871/79 della commissione, del 18 dicembre 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2872/79 della commissione, del 19 dicembre 1979, che fissa un tasso complementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 2873/79 della commissione, del 19 dicembre 1979, recante terza modifica del regolamento (CEE) numero 1569/77 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2874/79 della commissione, del 19 dicembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione, della sottovoce 85.20 A della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2875/79 della commissione, del 19 dicembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione, della sottovoce 85.20 A della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2876/79 della commissione, del 19 dicembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione, della sottovoce 85.20 A della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2877/79 della commissione, del 19 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2547/79 della commissione, del 16 novembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » numero L 290 del 17 novembre 1979.

Pubblicati nel n. L 324 *del* 20 *dicembre* 1979.

(308/C)

Regolamento (CEE) n. 2878/79 del Consiglio, del 17 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2358/71, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, nonché il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2879/79 del Consiglio, del 17 dicembre 1979, che completa i regolamenti (CEE) n. 1347/78 e (CEE) n. 1582/79 che fissano, rispettivamente per le campagne di commercializzazione 1978-79 e 1979-80 e per le campagne di commercializzazione 1980-81 e 1981-82, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 2880/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2881/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2882/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2883/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2884/79 della commissione, del 17 dicembre 1979, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux, in Danimarca e nel Regno Unito originarie della Corea.

Regolamento (CEE) n. 2885/79 della commissione, del 17 dicembre 1979, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di reggiseni e bustini, tessuti o a maglia, originarie di Macao.

Regolamento (CEE) n. 2886/79 della commissione, del 17 dicembre 1979, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno, tessuti, originarie di Hong Kong.

Regolamento (CEE) n. 2887/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79.

Regolamento (CEE) n. 2888/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, recante misure di salvaguardia complementari applicabili all'importazione di aglio originario della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2889/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame della voce 74.07 della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2890/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione, della sottovoce 85.20 A della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2891/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2892/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2893/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2607/79 della commissione, del 22 novembre 1979, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1978-79, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 300 del 27 novembre 1979.

Rettifica alla decisione n. 2651/79/CECA della commissione, del 29 novembre 1979, relativa alla chiusura definitiva della liquidazione dei meccanismi di perequazione del rottame importato ed assimilato, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 304 del 30 novembre 1979.

Pubblicati nel n. L 325 *del* 21 *dicembre* 1979.

(309/C)

Regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti tessili originari dei Paesi e territori in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 2895/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura di preferenze tariffarie sotto forma di sospensione dei dazi doganali per taluni manufatti di iuta originari dell'India, della Tailandia e del Bangladesh, e per taluni manufatti di cocco originari dell'India e dello Sri Lanka.

Pubblicati nel n. L 332 *del* 27 *dicembre* 1979.

(310/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Corso dei cambi del 1° febbraio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	809,20	809,20	809,15	809,20	809,25	—	809,30	809,20	809,20	809,20
Dollaro canadese .	699,90	699,90	699 —	699,90	699,30	—	700,15	699,90	699,90	699,90
Marco germanico .	463,85	463,85	464,25	463,85	463,85	—	463,815	463,85	463,85	463,85
Fiorino olandese .	420 —	420 —	420,40	420 —	420 —	—	419,91	420 —	420 —	420 —
Franco belga .	28,553	28,553	28,57	28,553	28,54	—	28,55	28,553	28,553	28,55
Franco francese	197,95	197,95	197,80	197,95	197,95	—	197,93	197,95	197,95	197,95
Lira sterlina . .	1837,40	1837,40	1838,90	1837,40	1837,40	—	1837,60	1837,40	1837,40	1837,40
Lira irlandese .	1714,50	1714,50	1713 —	1714,50	1713 —	—	1713 —	1714,50	1714,50	—
Corona danese . .	148,33	148,33	148,40	148,33	148,30	—	148,35	148,33	148,33	148,35
Corona norvegese .	165,18	165,18	165,15	165,18	165,20	—	165,20	165,18	165,18	165,20
Corona svedese . .	194,07	194,07	193.95	194,07	194 —	—	194,11	194,07	194,07	194,05
Franco svizzero	494,70	494,70	495,35	494,70	494,90	—	494,59	494,70	494,70	494,70
Scellino austriaco .	64,598	64,598	64,65	64,598	64,58	—	64,56	64,598	64,598	64,60
Escudo portoghese .	16,14	16,14	16,13	16,14	16,09	—	16,10	16,14	16,14	16,140
Peseta spagnola	12,221	12,221	12,21	12,221	12,20	—	12,216	12,221	12,221	12,22
Yen giapponese . .	3,372	3,372	3,37	3,372	3,367	—	3,3690	3,372	3,372	3,37

Media dei titoli del 1° febbraio 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 . .	65,225
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	90,025
» 5,50 % » » 1968-83 .	85,950
» 5,50 % » » 1969-84 .	80,825
» 6 % » » 1970-85 .	78,575
» 6 % » » 1971-86 .	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90 .	78,400
» 9 % » » 1976-91 .	80,825
» 10 % » » 1977-92 .	85 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-3-1978/80 .	99,700
» » » » 1- 6-1978/80 .	99,375
» » » » 1- 8-1978/80 .	99,525
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80 .	98,925
» » » » 1- 3-1979/81 .	98,875
» » » » 1- 7-1979/81 .	97,850
» » » » 1- 5-1979/82 .	97,700
» » » » 1- 7-1979/82 .	96,900
Buoni Tesoro Pol 10 % 1- 1-1981	97,200
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,425
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,575
» » » 12 % 1- 4-1982	96,475
» » » 12 % 1-10-1983	95,225
» » » 12 % 1- 1-1984	95,500
» » » 12 % 1- 4-1984	95,400
» » » 12 % 1-10-1987	95,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° febbraio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	809,25
Dollaro canadese	700,025
Marco germanico	463,832
Fiorino olandese	419,955
Franco belga	28,551
Franco francese	197,94
Lira sterlina	1837,50
Lira irlandese	1713,75
Corona danese	148,34
Corona norvegese	165,19
Corona svedese	194,09
Franco svizzero	494,645
Scellino austriaco	64,579
Escudo portoghese	16,12
Peseta spagnola	12,218
Yen giapponese	3,37

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1979

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1979 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 novembre 1979			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1978			74.691		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	45.529.481			
	residui	4.385.232			
	Totale		49.914.713		
Accensione di prestiti	competenza	16.522.481			
	residui	9			
	Totale		16.522.490		
Spese correnti	competenza			56.796.751	
	residui			6.443.501	
	Totale				63.240.252
Spese in conto capitale	competenza			9.931.549	
	residui			3.721.322	
	Totale				13.652.871
Rimborso di prestiti	competenza			9.336.799	
	residui			192.075	
	Totale				9.528.874
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		84.553.541		62.591.864	
Conti correnti		205.424.857		201.068.457	
Incassi da regolare		43.786.717		43.421.064	
Altre gestioni		63.475.486		65.690.030	
	Totale		397.240.601		372.771.415
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		675.013		1.049.366	
Pagamenti da regolare		6.729.523		8.550.606	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		12.698.093		10.028.718	
Altri crediti		132.812.613		137.787.031	
	Totale		152.915.242		157.415.721
	Totale complessivo		616.667.737		616.609.133
Fondo di cassa al 30 novembre 1979			—		58.604
	Totale a pareggio		616.667.737		616.667.737

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 30 novembre 1979 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			58.604	
CREDITI DI TESORERIA				
Crediti per operazioni di portafoglio		375.586		
Pagamenti da regolare		5.484.314		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		7.250.470		
Altri crediti		28.368.940		
	Totale crediti		41.479.310	
	In complesso			41.537.914
DEBITI DI TESORERIA				
Debito fluttuante		72.777.744		
Conti correnti		24.617.566		
Incassi da regolare		1.869.241		
Altre gestioni		7.223.995		
	Totale debiti			106.488.546
Situazione del Tesoro (passività)				64.950.632

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 novembre 1979: lire 656.346 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(1038)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 30 novembre 1979

ATTIVO

Voce	Parziali	Totali
Oro . . . . . L.		11.710.175.935.886
Fecom per Crediti in oro . . . . . »		4.022.355.120.438
Cassa . . . . . »		209.000.661.355
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito . . L.	114.960.483.764	
— sconto Buoni Tesoro e cedole . . »	—	
		114.960.483.764
Anticipazioni:		
— in conto corrente . . . . . L.	503.103.941.557	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . »	27.092.871.100	
— a scadenza fissa . . . . . »	—	
		530.196.812.657
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta:		
— Riserve in Ecu presso Fecom . . L.	6.008.514.419.924	
— Fecom per crediti in dollari . . . »	1.892.333.492.969	
— Altre attività . . . . . »	198.371.839.501	
		8.099.219.752.394
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario . . . . L.	14.654.461.099.356	
— conti speciali . . . . . »	1.676.365.582.196	
		16.330.826.681.552
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . . L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . . »		1.431.011.136.274
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		12.886.875.985.316
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie . . »		43.293.295.932
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . »		21.072.138.277.234
Certificati di Credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . . »		108.790.642.987
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato L.	1.139.331.715.667	
— altre attività . . . . . »	331.677.424.283	
		1.471.009.139.950
Immobili per uso ufficio . . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . . »		8.385.144.703.007
Spese dell'esercizio . . . . . »		1.837.615.347.406
L.		88.252.613.976.153
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione »		1.782.516.818.707
Depositi:		
— a garanzia . . . . . L.	3.606.332.880.919	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . . »	—	
— altri . . . . . »	50.413.404.262.091	
		54.019.737.143.010
Depositari di titoli e valori . . . . . L.		1.909.190.197.568
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		3.152.126.708
TOTALE . . L.		145.967.210.262.146

PASSIVO

Voce	Parziali	Totali
Circolazione . . . . . L.		19 603 936 202 000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . . »		208 899 412 317
Depositi in conto corrente liberi . . . . . »		3 789 888 788 272
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . . »		1 000 020 000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		266 184 924 566
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . . L.	30.305.034.707.522	
— altri . . . . . »	21.234.007.927	
		30 326 268 715 449
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. . . . . . L.	589.224.681.298	
— altri . . . . . »	4.101.593.356	
		593 326 274 654
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C. . . . . . L.	1.087.205.140.116	
— altri . . . . . »	83.278.262.312	
		1 170 483 402 428
Passività verso l'estero in valuta - Fecom per debiti in Ecu L.		5 914 688 613 407
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario . . . »		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . »		375 523 582 101
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . . »		14 407 091 211
Fondi diversi accantonati . . . . . »		17 149 825 231 223
Partite varie passive . . . . . »		6 729 479 042 843
Capitale sociale . . . . . L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . . . »	107.727.953.477	
Fondo di riserva straordinario . . . . »	113.491.920.714	
		221 519 874 191
Rendite dell'esercizio . . . . . L.		1 887 182 801 491
L.		88.252.613.976.153
Impegni . . . . . L.		1 782 516 818 707
Depositanti . . . . . »		54 019 737 143 010
Titoli e valori presso terzi . . . . . »		1 909 190 197 568
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		3 152 126 708
TOTALE . . . L.		145.967.210.262.146

Il Governatore: CIAMPI

Il ragioniere generale: SALONICO

(1039)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per titoli ed esami, a diciassette posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera ausiliaria delle direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto interministeriale 7 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1971, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 281, concernente la determinazione delle nuove piante organiche dei ruoli del personale dell'amministrazione periferica del tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 881073 del 5 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1979, registro n. 14, foglio n. 163, con il quale è stata stabilita la nuova dotazione delle singole qualifiche del ruolo della carriera ausiliaria tecnica dell'amministrazione periferica del tesoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, l'amministrazione periferica del tesoro viene autorizzata a bandire un concorso, per titoli ed esami, a venti posti di agente tecnico per l'accesso alla carriera ausiliaria tecnica dell'amministrazione periferica del tesoro;

Considerato che le vacanze nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica, consistenti, alla data del 25 gennaio 1977, in tre posti, sono state utilizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli unici, giusta quanto dispone il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618;

Considerato, pertanto, che alla data del presente decreto le vacanze esistenti nel predetto ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica si sono contratte da venti a diciassette posti;

Tenuto conto delle riduzioni d'organico e delle riserve di posti stabilite dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a diciassette posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera ausiliaria delle direzioni provinciali del tesoro.

I vincitori del suddetto concorso saranno destinati alle direzioni provinciali del tesoro aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige (esclusa la provincia di Bolzano), Veneto, Friuli, Emilia-Romagna.

I vincitori medesimi dovranno permanere negli uffici situati nel territorio delle suindicate regioni per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Aver conseguito la licenza elementare (quinta classe) ed essere in possesso almeno della patente di abilitazione di tipo C per la guida di autoveicoli.

B) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

C) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

D) Buona condotta.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Godimento dei diritti politici.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Roma, o alle direzioni provinciali del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con formula piena (cioè perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

e) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

f) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) certificato, rilasciato in carta da bollo dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare (quinta classe);

2) certificato rilasciato, in data non anteriore a quella del presente decreto, in carta da bollo, dalla competente prefettura, comprovante il possesso della patente di abilitazione di tipo C o altra superiore per la guida di autoveicoli;

3) tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che intendano far valere ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi quelli attestanti servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici o privati.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica di cui all'art. 9 del presente decreto dovranno presentare o far pervenire direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella graduatoria.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova, per causa di guerra, non rimaritata: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra, produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova non rimaritata od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova non rimaritata od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615 - D.M. 1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonché foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente delle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

20) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi cui si riferisce l'iscrizione.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento previsto dalle disposizioni vigenti comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni proprie dell'impiego cui aspira e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, salvo che non sia stata presentata per i fini indicati nell'art. 4. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati, perché ammessi a benefici del ritardo e del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonché riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato, in carta da bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano ancora stati sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in carta da bollo.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre il documento di cui al n. 5) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dai precedenti articoli.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipazione ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato, in relazione ai titoli dal medesimo prodotti, un punto che non potrà essere nel complesso superiore ai cinque decimi.

Saranno ammessi alla prova pratica di cui al successivo art. 9 i candidati che, nella suddetta valutazione dei titoli, abbiano ottenuto un punteggio non inferiore ai tre decimi.

Art. 9.

I candidati ammessi alla prova pratica riceveranno tempestiva comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, del luogo, della data, dell'ora nonché delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità tecnica.

La prova pratica di idoneità tecnica tenderà ad accertare la capacità di guida di una autovettura, l'elementare conoscenza delle parti principali del motore e del loro funzionamento nonché del codice della strada, oltre alla conoscenza della segnaletica stradale.

Tale prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 10.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del punto conseguito in sede di valutazione dei titoli e del punto ottenuto nella prova pratica di idoneità tecnica.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

La nomina in prova dei vincitori è subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1980
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 97

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . il (1) . . . . residente in . . . . . . via . . . . n. . . codice postale n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a diciassette posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera ausiliaria delle direzioni provinciali del tesoro.

A tal fine dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . ;

di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati alla lettera *d)* dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del certificato di licenza elementare (quinta elementare) conseguito presso . . . . in data . . . . . . ;

di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (4);

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure di prestare servizio alle dipendenze della amministrazione dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . .) (5).

Allega i documenti attestanti il possesso del titolo di studio e della patente nonché gli altri titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui alla lettera *d)* del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di avere prestato servizio militare ovvero di non avere prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile indicandone i motivi.

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(967)

OSPEDALE « DELMATI » DI S. ANGELO LODIGIANO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Angelo Lodigiano (Milano).

(388/S)

OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(389/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI CORTONA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortona (Arezzo).

(390/S)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara).

(376/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Centro ospedaliero di Borgo Trento:

un posto di primario della divisione di pneumologia (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione neurologica (a tempo pieno);

un posto di assistente della sezione di assistenza e patologia neonatale aggregato alla clinica pediatrica (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma:

un posto di aiuto dei servizi di analisi chimico-cliniche e microbiologiche del laboratorio di chimica clinica e di ematologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto della sezione di chirurgia vascolare aggregata all'istituto di patologia chirurgica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(379/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(380/S)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di oculistica;

un posto di aiuto della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea (Torino).

(381/S)

OSPEDALE « S. MARIA SALUTE DEGLI INFERMI » DI CORI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e due posti di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di primario e cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dello ente in Cori (Latina).

(385/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEL PIEDE » DI GRAVINA DI PUGLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina;

due posti di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di isolamento;

un posto di assistente di ostetricia;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gravina di Puglia (Bari).

(392/S)

OSPEDALE CIVILE « G. COMPAGNA » DI CORIGLIANO CALABRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente cardiologo;

un posto di assistente otorino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Corigliano Calabro (Cosenza).

(383/S)

OSPEDALE « S. MARIA » DI BORGO VAL DI TARO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo Val di Taro (Parma).

(391/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(393/S)

OSPEDALE « G. CASCIONE » DI S. CESARIO DI LECCE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cesario di Lecce (Lecce).

(378/S)

OSPEDALE « BEATA VERGINE DELLA MISERICORDIA » DI VERUCCHIO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Verucchio (Forlì).

(377/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800350)